



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA



**Ente acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna**

*Servizio Gestione Nord*

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO  
STRUTTURALE DI DIVERSI TRATTI DEGLI  
ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI  
COMUNI DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA,  
CASTELSARDO, SORSO, SASSARI E PORTO TORRES**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

Allegato:

Scala:

**Collaboratori tecnici:**

Geom. Sebastiano Sau  
Ing. Massimiliano Deledda  
Dott. Giovanni Giordano  
P.I. Ezio Ferretti  
Geom. Gianluca Rullo  
P.I. Roberto F. Demartis  
Geom. Giulio Fattori

**Collaboratori amministrativi:**

Dott. Riccardo Madeddu  
Sig.ra Ilaria Ortu  
Sig. Andrea Maggio

**Collaboratori SACP**

Dott.ssa Silvia Gaspa  
Dott. Alessandro Pinna  
Dott.ssa Laura Curreli

**Responsabile del Procedimento:**

*Ing. Fernando Mura*

**Il Direttore del  
Servizio Gestione Nord**  
*Ing. Fernando Mura*

**Il Direttore Generale**  
*Ing. Maurizio Cittadini*

PROGR.	DATA	ADOZIONE	V	APPROVAZIONE
1ª EMISSIONE	Maggio 2021			
REV. 1				
REV. 2				

## SOMMARIO

1. PREMESSE .....	3
2. DEFINIZIONI .....	3
3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO .....	3
4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	4
5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI.....	6
6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.....	6
7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO .....	6
8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI .....	7
9. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO.....	7
10. SUBAPPALTO .....	7
11. GARANZIE E POLIZZE .....	8
12. SICUREZZA .....	8
13. PENALI.....	9
14. PAGAMENTI .....	9
15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.....	10
16. RISOLUZIONE E RECESSO .....	10
17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	11
18. CESSIONE DEL CONTRATTO .....	11
19. CODICE DI COMPORTAMENTO .....	11
20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA .....	11
21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI.....	11
22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ .....	11
23. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE .....	12
24. RINVIO .....	12
25. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO .....	12

## 1. PREMESSE

Con la Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 67/29 del 31 dicembre 2020, sono stati affidati dall'Assessorato dei Lavori Pubblici all'ENAS i fondi per lo sviluppo delle progettazioni, tra gli altri, degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres per un importo complessivo di € 3.500.000,00;

Con la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 26.02.2021 si è provveduto a formalizzare l'assegnazione della competenza degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)" affidati all'Enas dall'Assessorato dei Lavori Pubblici con Delegazione Amministrativa del 31 dicembre 2020, ai Servizi tecnici dell'Enas prevedendo, tra l'altro, l'affidamento al Servizio Gestione Nord dell'intervento di cui al punto precedente;

Con la stessa Determinazione si rimetteva ai direttori dei servizi coinvolti il compito di provvedere, con atti successivi, alla nomina dei responsabili del procedimento ed alla conseguente individuazione dei gruppi di lavoro per la redazione dei documenti occorrenti per l'affidamento degli studi e dei progetti previsti dalla delegazione amministrativa del 31 dicembre 2020 ed elencati al precedente punto 1);

Con la medesima Determinazione si provvedeva infine all'istituzione del seguente Capitolo: SC20.16B2/2020 "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti Coghinas I e Coghinas II (EC402.6B2)" Cdr 00.00.01.19;

Con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Nord n.333 del 18.03.2021 si provvedeva a individuare la struttura tecnica e amministrativa responsabile del progetto e ad attribuire le funzioni di RUP che risultano assegnate al Direttore del Servizio Gestione Nord Ing. Fernando Mura;

L'ENAS ha ritenuto vantaggioso procedere all'espletamento di una procedura aperta di gara, con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula, con un unico operatore economico, di un Accordo Quadro per il successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, dei vari servizi di ingegneria che si prevedono necessari per l'attuazione dell'intervento.

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di Contratto, di seguito per brevità denominato "Schema", si intende:

- per "Codice": il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per "Regolamento": il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per quanto ancora vigente;
- per "TUS": il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- per "Committente": l'Ente Acque della Sardegna - ENAS;
- per "RUP": il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice;
- per "Affidatario": l'operatore economico con il quale l'ENAS stipula l'accordo quadro;
- per "Appaltatore": l'operatore economico a cui viene affidata l'esecuzione dei lavori ai quali si riferiscono i servizi tecnici oggetto dell'accordo quadro;
- per "DEC": il Direttore per l'Esecuzione del singolo contratto applicativo per conto dell'ENAS.

## 3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Il presente Schema stabilisce le norme e condizioni dirette a regolare il rapporto contrattuale tra l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) e l'Affidatario, relativamente al **Servizio professionale di Ingegneria e Architettura per la verifica e il supporto alla validazione dei progetti** relativi agli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres", finalizzato all'attuazione degli "Interventi per l'efficientamento del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)".

Qualora se ne concretizzi la necessità, i servizi da espletare nell'ambito del presente Accordo Quadro verranno di volta in volta affidati sulla base di appositi contratti applicativi.

I servizi da espletare dovranno essere svolti con i tempi, i contenuti e con le modalità conseguenti alle scelte di ENAS in relazione all'esecuzione dei lavori oggetto della progettazione (Esecuzione di lavori in uno o più interventi, Accordo quadro con uno o più contratti applicativi)

La stipula del contratto di Accordo Quadro non obbliga né impegna l'ENAS a commissionare all'Affidatario servizi di ingegneria tramite stipula di contratti applicativi, trattandosi di contratto normativo.

L'Affidatario non vanta quindi alcun diritto in ordine:

- all'espletamento dei servizi (oggetto dell'Accordo Quadro), che potranno non essere o essere commissionati, anche solo in parte;
- al raggiungimento dell'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini del confronto con la soglia di cui all'art. 35 del Codice, della qualificazione dell'Affidatario e della costituzione della garanzia definitiva.

L'Affidatario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi qualora, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non venisse commissionato dall'ENAS alcun servizio o venissero commissionati servizi per importi complessivamente inferiori all'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati:

- a) il Codice, il Regolamento e il TUS, per quanto applicabili;
- b) la L.R. 13.03.2018 n. 8 "*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", per quanto applicabile;
- c) il D.M. 07.03.2018 n. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*", per quanto applicabile;
- d) le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione*" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- e) il presente Schema e i relativi allegati;
- f) le polizze di garanzia.

Il presente Schema è automaticamente integrato dalle previsioni dell'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di gara di accordo quadro, in quanto detta offerta costituisce obbligazione contrattuale specifica.

#### **4. IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto di accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni contrattuali, per ragioni tecniche e di buon andamento dell'appalto stesso, devono essere eseguite dal medesimo operatore economico in quanto correlate tra loro.

I professionisti si obbligano fin da ora ad effettuare le verifiche delle progettazioni, entro l'arco temporale massimo di anni 4, frazionati in funzione dei contratti applicativi che ENAS riterrà opportuno attivare per i lavori in funzione di un razionale ed economico sviluppo dei servizi, e dei conseguenti lavori, senza che per questo possa sorgere in capo all'Amministrazione alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in sede di offerta.

La classificazione CPV (Common Procurement Vocabulary) dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è la seguente: **71330000-0 Vari Servizi di Ingegneria.**

L'importo dell'Accordo Quadro è pari a **€ 504.505,35** comprensivi dei contributi previdenziali integrativi oltre IVA di legge per un totale di **€ 615.496,53**, somma che costituisce l'importo massimo complessivo dei servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario.

Il suddetto importo di Accordo Quadro corrisponde al valore complessivo presunto degli eventuali servizi che potranno essere commissionati all'Affidatario, ottenuto sommando i corrispettivi stimati delle singole prestazioni ipotizzate, come sintetizzato nella seguente tabella:

<b>Fase</b>	<b>Corrispettivi Stimati [€]</b>	<b>Contributi Integrativi [€]</b>	<b>Totale [€]</b>
Verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto generale	88.200,24	3.528,01	91.728,25
Verifica del/i progetto/i definitivo/i degli interventi (considerando la possibilità di procedere all'affidamento dei lavori per lotti ovvero per contratti applicativi all'interno di un Accordo quadro)	191.100,51	7.644,02	198.744,53
Verifica del progetto/i esecutivo/i degli interventi (considerando la possibilità di procedere all'affidamento dei lavori per lotti ovvero per contratti applicativi all'interno di un Accordo quadro)	191.100,51	7.644,02	198.744,53
Supporto nella Validazione del/i progetto/i esecutivo/i alla base dell'affidamento dei lavori ovvero preordinati all'affidamento di singoli contratti applicativi nel caso in cui si procedesse con un Accordo quadro di lavori	14.700,04	588,00	15.288,04
<b>Importo totale Servizi di ingegneria al netto di oneri previdenziali e IVA</b>	<b>485.101,30</b>	<b>Importo totale di Accordo Quadro a base di gara (oneri previdenziali inclusi)</b>	<b>504.505,35</b>

Per quanto concerne le prestazioni professionali richieste:

- il dettaglio delle prestazioni ipotizzate e dei corrispondenti corrispettivi stimati, nonché le singole stime di ciascun corrispettivo, sono riportati nelle tabelle allegate al presente (All.2);
- la stima dei relativi corrispettivi è stata effettuata ai sensi del D.M. 17.06.2016<sup>1</sup> sulla base di una valutazione sommaria dell'importo dei lavori, considerati appartenenti alle categorie D.04.

Gli importi sopra sintetizzati e dettagliati nelle citate tabelle allegate hanno carattere presuntivo. Infatti, l'entità di ciascuna delle singole prestazioni effettivamente commissionate potrà subire, all'interno dell'importo massimo suindicato, variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto ipotizzato, sulla base del reale fabbisogno dell'ENAS, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'ENAS e senza che l'Affidatario possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta.

L'Affidatario rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma rispetto ai corrispettivi che saranno fissati in sede di stipula di ciascun contratto applicativo, riconoscendo ed accettando che essi remunerano tutte le attività e prestazioni professionali ed accessorie da lui comunque svolte in quanto necessarie per l'esecuzione dei servizi commissionati, compresi a titolo indicativo:

<sup>1</sup> Ministero della Giustizia - Decreto 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice "

- tutti gli oneri organizzativi e di trasporto, comprese le spese per i viaggi e le missioni necessarie per sopralluoghi, rilievi e indagini, procedure autorizzative, ecc., nonché per l'interfaccia tra l'Affidatario e il Committente, anche con mezzi propri;
- i costi e l'uso di attrezzature varie, materiali di consumo, software e mezzi di calcolo;
- i tempi di sopralluogo e di trasporto e i relativi tempi di attesa;
- gli oneri e i costi di partecipazione alle riunioni convocate dall'ENAS e da tutti gli Enti ed Amministrazioni comunque coinvolte per l'esame e la valutazione delle attività in corso da parte dell'Affidatario.

## 5. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

L'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo e in ogni caso cesserà la sua efficacia alla scadenza del **quarto anno**, qualora a tale data non fosse stato ancora raggiunto il suddetto importo massimo.

L'ENAS non è vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, contratti applicativi che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'accordo stesso. L'ENAS, potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Schema; in tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Affidatario è, invece, vincolato a stipulare i singoli Contratti applicativi, alle condizioni di cui al presente Schema e secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

In casi eccezionali, debitamente motivati, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno essere stipulati o prorogati contratti applicativi con termine di esecuzione eccedenti la durata dell'Accordo Quadro, entro un ulteriore anno rispetto ai 4 (quattro) previsti che si intenderà prorogato del tempo corrispondente. In tali casi, la protrazione della durata dell'Accordo Quadro non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

## 6. MODIFICHE E VARIANTI AL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art.106 D.Lgs. n. 50/2016.

In relazione al comma 1 lettera a) dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, è espressamente esclusa qualsiasi procedura di revisione prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

## 7. CONTRATTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula del contratto di Accordo Quadro obbliga l'Affidatario ad espletare i servizi, qualora commissionati dall'ENAS, stipulando i relativi contratti applicativi, entro l'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso.

Al momento della sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Affidatario si obbliga a rispettare le condizioni di cui al presente Schema e degli atti ad esso allegati.

Il contratto applicativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi e allegati:

- oggetto del contratto;
- riferimento al contratto di accordo quadro e al presente Schema e relativi allegati;
- importo a corpo del contratto applicativo;
- termini di esecuzione delle prestazioni, anche con riferimento ai termini già contenuti nel Disciplinare (All.4 – Disciplinare di esecuzione dei servizi) allegato al presente.

Ai fini della definizione dell'importo del contratto applicativo, per quanto riguarda le prestazioni professionali oggetto del presente, qualora effettivamente commissionate, i corrispettivi contrattuali saranno definiti applicando a ciascuno dei corrispettivi a corpo stimati dall'ENAS il ribasso d'asta offerto dall'Affidatario in sede di gara d'accordo quadro.

Qualora emerga, in sede di stipula o in fase esecutiva di un contratto applicativo, la necessità di una prestazione accessoria la cui fattispecie non sia tra quelle previste dal contratto di accordo quadro, ma che sia ad esse correlata, si potrà procedere alla determinazione del relativo corrispettivo sulla base del D.M. 17.06.2016 o, qualora non applicabile, mediante valutazione dell'impegno orario necessario, operata in contraddittorio tra il DEC e l'Affidatario, per quanto possibile in aderenza alle metodologie e criteri delle analoghe stime allegate al presente, con successiva approvazione da parte del RUP. Tutti i nuovi corrispettivi, valutati a lordo, saranno soggetti al ribasso di gara offerto dall'Affidatario.

## 8. CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'esecuzione dei servizi affidati mediante ciascun contratto applicativo dovrà avvenire nel pieno rispetto del contratto di Accordo Quadro nonché delle prescrizioni, delle modalità, delle tempistiche e di quant'altro previsto, per le parti di rispettiva pertinenza, dal *"Disciplinare"* allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.

L'Affidatario si impegna ad attenersi, nell'espletamento di tutti i servizi di cui al presente (e suoi allegati), alle disposizioni contenute nel Codice, nel Regolamento, nel TUS, nella L.R. n. 8/2018 e, in generale, a tutte le norme di legge e regolamentari, anche emanate successivamente al conferimento dell'incarico, qualora applicabili.

La corrispondenza inerente il presente Accordo Quadro e i relativi contratti applicativi sarà intrattenuta mediante utilizzo della Posta Elettronica Certificata, che avrà valore ricettizio tra le parti.

Tutta la documentazione da produrre da parte dell'Affidatario nell'ambito del contratto deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Affidatario assicurare la fedeltà della traduzione.

Per l'espletamento dell'incarico affidatogli l'Affidatario si avvarrà del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, che dovrà essere costituita dalle seguenti figure dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara al punto 7.1.

Con riferimento a ciascuna delle figure professionali di cui alla precedente tabella, qualora siano stati indicati due o più professionisti per lo svolgimento del ruolo, tutti i professionisti indicati per lo svolgimento della stessa attività specifica dovranno dividerne la relativa responsabilità con la contestuale sottoscrizione degli elaborati progettuali e degli altri documenti redatti.

I professionisti facenti parte della struttura tecnico-professionale indicata in sede di offerta non possono essere sostituiti con altri soggetti, fatti salvi i casi eccezionali e imprevedibili nonché i casi di forza maggiore, adeguatamente motivati e circostanziati, in presenza dei quali, previa autorizzazione espressa da parte dell'ENAS, detta sostituzione potrà essere ammessa, ferma restando la composizione e la qualificazione del soggetto affidatario del servizio.

## 9. RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario risponderà nei confronti dell'ENAS per ogni mancanza in relazione alla corretta esecuzione delle prestazioni commissionate con i singoli contratti applicativi, ed in particolare all'adeguatezza e completezza degli elaborati predisposti dal medesimo in base alle legittime richieste dell'ENAS in relazione alle finalità delle prestazioni stesse, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra mancanza in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro.

L'Affidatario sarà altresì responsabile dei danni arrecati all'ENAS, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque per cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

L'ENAS è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale utilizzato dall'Affidatario.

## 10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.31 comma 8 del Codice, l'Affidatario non può avvalersi del subappalto.

Fermo restando quanto sopra, si applicano le pertinenti disposizioni dell'art.105 del Codice.

Si richiama in particolare l'obbligo dell'Affidatario (art. 105 comma 2 del Codice) di comunicare all'ENAS, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del servizio affidato.

## 11. GARANZIE E POLIZZE

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà, ai fini della stipula del relativo contratto, produrre idonea garanzia definitiva, che comprenda espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola *“pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”*.

La predetta garanzia definitiva di cui sopra dovrà:

- essere sottoscritta dal legale rappresentante della società garante. La sottoscrizione dovrà essere autenticata e legalizzata nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta garanzia non sarà accettata;
- essere stipulata secondo il relativo schema tipo 1.2 o 1.2.1, di cui al D.M. n. 31 del 19.01.2018;
- essere prestata, ai sensi dell'art. 93 comma 3 del Codice, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Con riferimento alle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo, l'Affidatario dovrà inoltre presentare, prima dell'inizio effettivo delle attività:

- polizza assicurativa contro i rischi professionali, stipulata ai sensi di legge per ciascuno dei tecnici personalmente responsabili dell'espletamento delle prestazioni previste dal contratto, prestata per un massimale non inferiore a **€ 500.000**, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'ENAS al risarcimento del maggior danno. Tale polizza dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto applicativo, sino alla data di emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. A tal fine, l'Affidatario dovrà far tempestivamente pervenire all'ENAS i rinnovi periodici della polizza stessa (la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'Affidatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124).
- polizza assicurativa contro gli infortuni, sino alla conclusione delle prestazioni e per un massimale di copertura di almeno **€ 250.000** per invalidità permanente e morte, a copertura dei rischi a cui sono esposti l'Affidatario stesso ed i suoi dipendenti, collaboratori ed ausiliari, durante lo svolgimento delle attività necessarie presso gli impianti e/o i siti oggetto di intervento.

## 12. SICUREZZA

I servizi tecnici di ingegneria oggetto dell'Accordo Quadro compresi nell'incarico professionale sono relativi a prestazioni di natura meramente intellettuale, per cui non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ai sensi del comma 3 bis art. 26 TUS.

La natura del servizio in oggetto e la sua applicazione, come disciplinata dal contratto e dalle norme di riferimento (codice appalti e LLPP), assimilano la prestazione richiesta a quella della corrente mansione di “impiegato tecnico”, come definita nel DVR aziendale ENAS, del quale si allega copia.

La natura dei rischi cui detta mansione espone i lavoratori è di limitata entità anche in relazione al luogo di lavoro ovvero unità produttiva (intese le sedi dell'ENAS, i siti da esso gestiti ed i cantieri di esecuzione) ove è prevista la prestazione stessa, laddove l'ENAS dispone della potestà giuridica in qualità di Committente (comma 1 art. 26 TUS).

Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che l'Affidatario non introduca – negli anzidetti “luoghi di lavoro” ovvero siti ENAS compresi nell'appalto – “specifici rischi”, ovvero se eventualmente introdotti tali rischi risultano trascurabili per qualunque natura, presso il luogo di lavoro assegnatogli per l'espletamento del servizio e per la natura del medesimo. In ogni caso, il DEC verificherà la permanenza di tale presupposto durante l'esecuzione del servizio.

In occasione delle suddette attività, l'Affidatario e i suoi collaboratori e ausiliari hanno obbligo di essere dotati, a cura e spese dell'Affidatario, degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, otoprotettori, mascherina antipolvere, gilet ad alta visibilità, stivali in gomma, secondo quanto necessario al fine di minimizzare i rischi anzidetti.

In ogni caso, tutti gli oneri derivanti dal presente articolo si intendono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale.

### 13. PENALI

In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni commissionate con apposito contratto applicativo, rispetto ai termini previsti nello stesso contratto o prescritti da norme vigenti, si procederà all'applicazione di una penale pecuniaria stabilita in misura giornaliera pari allo **0,08% (zerovirgolazeroottopercento)** dell'importo del contratto applicativo, sino a un massimo complessivo del 10% di detto importo, fatti salvi sia la risoluzione in danno dei contratti applicativi e del contratto di Accordo Quadro nei casi previsti dalla legge, sia il diritto del risarcimento del maggior danno a termini di legge.

Si precisa che la suddetta penale sarà applicata anche per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini perentori eventualmente assegnati dall'ENAS per la ripresentazione degli elaborati già consegnati dall'Affidatario per i quali siano stati motivatamente richiesti dall'ENAS aggiornamenti o modifiche.

Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi da parte dell'Affidatario rispetto alle tempistiche previste. Sulla base delle indicazioni fornite dal DEC, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di saldo.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del RUP, sentito il DEC.

### 14. PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante all'Affidatario per l'esecuzione delle prestazioni commissionate con il singolo contratto applicativo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità, per quanto applicabili al caso specifico:

#### **CORRISPETTIVI PER ATTIVITA' DI VERIFICA E DI SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE**

- **1° acconto per anticipazione di legge:**  
entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni verrà corrisposto all'Affidatario il 1° acconto quale anticipazione sul corrispettivo, nei limiti e con le procedure previste dall'art. 35 comma 18 del Codice; in caso di attivazione d'urgenza dell'esecuzione della prestazione nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il diritto al pagamento dell'anticipazione decorre dalla data di stipula del contratto;
- **2° acconto pari al 70% (settantapercento) del corrispettivo:**  
a seguito dell'adozione da parte dell'ENAS di ciascun livello progettuale verificato e per ciascun contratto applicativo, l'Affidatario avrà diritto al pagamento del 2° acconto pari al 70% del corrispettivo, applicando allo stesso la deduzione corrispondente al recupero proporzionale dell'anticipazione già corrisposta;
- **saldo del corrispettivo:**  
a seguito dell'approvazione da parte dell'Ass.to LL.PP. RAS di ciascun livello progettuale verificato e per ciascun contratto applicativo e della conseguente emissione del certificato di regolare esecuzione delle attività, l'Affidatario avrà diritto al pagamento del saldo sul corrispettivo.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, su presentazione di regolare fattura, che potrà essere emessa solo dopo formale comunicazione da parte dell'ENAS del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione del pagamento.

Fermi restando i termini di legge per la corresponsione dell'anticipazione, ciascun pagamento verrà effettuato entro **90** (novanta) **giorni** dalla presentazione della fattura.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva dell'Affidatario.

Su ciascun pagamento in acconto verrà operata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Affidatario si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture saranno intestate a:

**Regione Autonoma della Sardegna – C.F. 80002870923 – c/o ENAS, delegato al pagamento**  
**Codice univoco ufficio: GKVCYT**

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Affidatario di sospendere o rallentare le prestazioni affidategli, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Qualora al singolo pagamento si applichi il pagamento dell'IVA in regime di "split payment", ai sensi delle norme al momento vigenti e applicabili, la fattura dovrà pervenire con l'indicazione sia della base imponibile che dell'IVA, del codice di esigibilità "S", e del solo imponibile nel campo "Importo pagamento" (ove compilato).

## **15. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. ii..

I pagamenti relativi ai servizi espletati in esecuzione di contratti applicativi dell'accordo quadro saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Affidatario comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi si intenderanno automaticamente risolti qualora le transazioni relative ad essi siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Affidatario si obbliga ad inserire in ciascuna fattura elettronica:

- il codice unico di progetto (CUP) riportati nel contratto di accordo quadro;
- gli estremi del contratto di Accordo Quadro (numero di repertorio e data) e il CIG (CIG Padre) in esso riportato;
- il nominativo del RUP;
- il centro ENAS di costo: Servizio Gestione Nord;
- gli estremi del contratto applicativo (numero di protocollo e data) e il CIG (CIG Figlio) in esso riportato, a cui si riferisce la fattura.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i suddetti dati e comunque non correttamente compilate. In tale caso, il mancato pagamento o il ritardo dello stesso non potrà in alcun modo ritenersi imputabile all'ENAS, bensì all'Affidatario per ogni effetto di legge.

## **16. RISOLUZIONE E RECESSO**

In materia di risoluzione e recesso dal contratto di accordo quadro e/o dal singolo contratto applicativo si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice, per quanto applicabili.

## 17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi, è esclusa la competenza arbitrale.

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Affidatario saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Affidatario abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Affidatario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

## 18. CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, è vietata qualsiasi cessione del contratto di Accordo Quadro o di singoli contratti applicativi, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

## 19. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Affidatario, nell'esecuzione dei servizi di cui al presente, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale" (All.5), al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n.7/14 del 26.02.2020, nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021/ 2023 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 22.03.2021, del quale l'Affidatario dichiara di aver ricevuto copia.

La violazione da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al suddetto Codice e alle richiamate indicazioni applicative sarà considerata grave inadempimento e come tale legittimerà l'ENAS ad esperire la procedura di risoluzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti applicativi.

## 20. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione, documento e dato acquisito ed elaborato nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, che non fosse già stato reso noto direttamente o indirettamente dall'ENAS.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'ENAS, o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dall'ENAS.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'ENAS, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario nelle proprie referenze e nel proprio curriculum potrà citare i servizi svolti per l'ENAS, eventualmente illustrandoli con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

## 21. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati e i documenti comunque prodotti dall'Affidatario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Schema rimarranno di proprietà dell'ENAS, che potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli, darvi esecuzione nonché introdurvi – nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni – tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dall'Affidatario possano essere sollevate eccezioni o accampate pretese di sorta.

## 22. DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ

Lo svolgimento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro è incompatibile con un rapporto di lavoro dipendente presso una qualsiasi Pubblica Amministrazione comunque denominata, salvo apposita preventiva autorizzazione.

L'Affidatario dichiara di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità espressamente individuati dalle leggi vigenti in materia e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di conflitto di interesse o di cessazione delle condizioni legittimanti l'espletamento dei servizi.

## 23. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, l'Affidatario dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente codice del codice, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente Schema e di seguito richiamati: art. 3 (oggetto del contratto), art. 4 (importo del contratto di accordo quadro e suddivisione in lotti), art. 5 (durata dell'accordo quadro e opzioni), art. 7 (contratti applicativi di accordo quadro), art. 8 (condizioni di esecuzione dei servizi), art. 12 (sicurezza), art. 14 (pagamenti), art. 17 (risoluzione delle controversie), art. 19 (codice di comportamento).

## 24. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Schema si fa rinvio alle disposizioni del codice civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.

## 25. ELENCO ALLEGATI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

ALL 1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA	
ALL 2	SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI E CALCOLO DEI CORRISPETTIVI	
ALL 3	DVR ENAS CONDOTTE COGHINAS	
ALL 4	DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	
ALL 5	CODICE DI COMPORTAMENTO	
ALL 6	PATTO DI INTEGRITA'	
TAV. A	Corografia Generale su IGM	Scala 1:100.000
TAV. B	Corografia generale su Ortofoto 2013	Scala 1:100.000
TAV. C	Corografia generale su PPR	Scala 1:100.000
TAV. D	Corografia generale PAI (Aree pericolo idraulico)	Scala 1:100.000
TAV. E	Corografia generale PAI (rischio)	Scala 1:100.000
TAV F	Corografia generale ortofoto 2016	
TAV G	Corografia Generale su aree sottoposte a tutela	Scala 1:55.000
TAV H	Schemi idraulici	
TAV I.1	PROFILO CONDOTTA COGHINAS 1	Scala 1:25.000/1:1000
TAV I.2	PROFILO CONDOTTA COGHINAS 2	Scala 1:25.000/1:1000
TAV I.3	PROFILO CONDOTTA T. REALE – P. TORRES	Scala 1:25.000/1:1000
TAV L	POZZETTI DI SCARICO E SFIATO	Scala 1:50